

LEGGE QUADRO N.206 DEL 3 AGOSTO 2004 (G.U. N. 187 DEL 11 AGOSTO 2004) denominata:

"Nuove norme in favore delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" con successive modificazioni e integrazioni e stralci di precedente normativa utile.

Testo coordinato aggiornato al 17 gennaio 2020 da AIVITER

Le modifiche e integrazioni (fonti normative e precisazioni) apportate nel tempo al testo di legge originario del 3 agosto 2004, sono evidenziate a carattere corsivo con rinvio a note progressivamente numerate per articolo. Ciascuna nota numerata e corrispondenti annotazioni sono riportate in calce a carattere ridotto rispetto al testo del singolo testo di legge di riferimento.

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. *Ai fini della presente legge sono comprese tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (1)*

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e dei superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite (2).

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. *(2 bis)*

(1) Periodo aggiunto dalla lettera a) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159

(2) Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(2 bis) Si segnala che una Interpretazione autentica dell'art. 1 comma 2 era stata introdotta dall'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2009, n. 197 e che recitava come segue "L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette".

Successivamente detta interpretazione autentica era stata abrogata dal comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2010, n. 102 peraltro a sua volta successivamente ripristinata dall'art. 10 comma 3 D.Lgs 24/02/12, n. 20, nella identica formulazione del comma 5, dell'art. 3 del D.L. 4/11/2009, n. 152. Di conseguenza è attualmente operante ed in vigore "L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette".

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, *la*

retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. **(3)**

1-bis. *Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.* **(3-bis)**

2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

(3) le seguenti parole "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento" sostituiscono le seguenti precedenti originarie: "si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n.336, e successive modificazioni", che sono rimaste vigenti dal 26 agosto 2004 fino al 30 novembre 2007. Le parole in corsivo, con decorrenza 26 agosto 2004, sono state introdotte dalla lettera b) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

Circa la decorrenza dell'incremento del 7,5%, introdotto dall'art. 34, comma 3 del D.L.: n. 222/2007, il comma 3-bis, dello stesso art. 34 del D.L. citato come convertito in legge, ha espressamente stabilito quanto segue **"3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004. N. 206"**.. Pertanto ai fini pensionistici e TFR l'incremento del 7,5% ha decorrenza retroattiva dal 1-09-2004.

(3-bis) comma aggiunto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente *di qualsiasi entità e grado* **(4)** della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice *e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti,* **(4-bis)** è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

1-bis. *Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione* **(5)**

1-ter. *I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi* **(5-bis)**. *I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere*

l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (5-ter).

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

(4) parole modificate dal comma 794, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il beneficio dei 10 anni, originariamente era limitato agli invalidi al di sotto dell'80%.

(4-bis) parole aggiunte dal comma 795, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma introdotto, con decorrenza dal 26 agosto 2004, dalla lettera c) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

(5-bis) comma introdotto dal comma 164 dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).

(5-ter) periodo aggiunto dal comma 4-ter, art. 3 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge (cosiddetta Manovrina 2017) il 15/06/2017. Viene pertanto concessa anche ai figli degli invalidi Vittime del terrorismo subentrati dopo l'attentato terroristico la possibilità di poter essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio.

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, *in misura pari* all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2 **(6)**. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. *Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue (6-bis).*

2-bis. *Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 (7)*

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

(6) Parole in sostituzioni di precedenti introdotte dalla lettera a) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

(6-bis) Periodo aggiunto al comma 2 dal comma 165 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)

(7) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale (8).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (8 bis-1)

Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1 luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 della 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla 2aprile 2003, n.56 (8 bis -2).

3-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (8 quinquies).*

3-ter. *Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014 (8 quinquies)*

3-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1. della legge 23 novembre 1998. n. 407.*

(8 sexies), (8 quinquies).

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia commi 3-bis, 3 ter, 3-quater disposta dal seguente comma 495 articolo 1 della legge n. 147/2013-(Stabilità 2014)

495. All'onere di cui al comma 494 (vale a dire quello che ricomprende i precedenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

*riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno **(8-quinquies bis)***

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico **(8 ter)**.

A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro **(8 quater)**. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

(8) Per gli invalidi con inabilità pari o superiore all'80% è riconosciuta la misura massima della speciale elargizione (attualmente EURO 200.000) DIRITTO RICONOSCIUTO DALL'ART. 82 COMMA 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.

(8bis-1) Periodo aggiunto dalla lettera b) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto l'aggiunta della categoria dei figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, attribuendo anche a loro, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

N.B. Il comma 2 dell'art. 2 L. del 23 novembre 1998, n. 407 prevede per la stessa categoria di invalidi e per i superstiti dei caduti un ulteriore assegno mensile vitalizio di € 500 rivalutabile cumulabile rispetto a quello indicato al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206/2004: pertanto tali beneficiari percepiscono due assegni vitalizi mensili per l'importo complessivo di originari € 1.533 rivalutabili dal 26 agosto 2004 secondo le regole generali di perequazione annuali.

(8bis-2) Disposizione introdotta dall'art. 1, comma 219 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

(8 ter) l'art. 10 comma 7 della d.l. 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato su G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito il legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011, ha definitivamente chiarito che le due annualità sono pagate dagli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta (v.si integrazione intervenuta all'art. 2 comma 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407).

(8 quater) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa, identifica in primis i superstiti, come disciplinato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981 n. 720, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90.)

(8-quinquies) norme introdotte dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) **(8-quinquies bis)**; il comma 495 dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014), indica l'onere del comma 494 (introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Ai sensi dell'art.17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999 n.44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(8 sexies) i due assegni vitalizi sono da riconoscere in totale esenzione fiscale. PREMESSO CHE l' assegno vitalizio mensile di originari Lit 500.000 elevato nel 2014 per le sole Vittime del Terrorismo a € 500,00, art. 3 quater aggiuntivo del comma 3 dell'art. 5 legge 206/2004 , introdotto dal comma 494 art. 1 legge 147/2013, è totalmente esente in quanto avente natura di indennizzo come ben precisato dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 407/98, di conseguenza la medesima esenzione fiscale totale va applicata anche all'altro assegno vitalizio mensile di originari 1.033,00 di cui al comma 3 bis, introdotto dal comma 494 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) , avendo la stessa natura indennitaria. L'esenzione fiscale totale dei due assegni è stato confermato nelle prime erogazioni Per quanto attiene l'importo mensile dei due assegni, oltre ad essere stato confermato nelle prime erogazioni, è stato definitivamente precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze –Dipartimento per l'amministrazione generale del personale e dei servizi-Direzione dei servizi e del Tesoro-Ufficio V- via Casilina 3 Roma con prot. n. 0087410/2014 del 06/06/14 (che richiama suo precedente Prot. n. 121768 del 30/10/09 in favore vittime del dovere) pervenuto tramite prot. n. 14-C-0558- 206/VT del 06/06/14 del Commissario Straordinario Trevisone per l'attuazione della legge n. 206/2004 che gli importi di detti assegni devono essere determinati con l'attribuzione degli incrementi perequativi maturati alla data dell'istituzione del beneficio. In sintesi la sommatoria dei due assegni è determinato nella misura mensile netta di € 1.864 dal 1 gennaio 2014 e perfettamente allineato alla misura perequata alla stessa data già riconosciuta alle altre categorie di vittime del terrorismo destinatarie dei due assegni ai sensi del comma 3 art. 5 legge 206 cit (misura originaria al 26/08/04 di € 1033 mensili) e art. 2 legge n. 407/98 e successive modificazioni (misura mensile al 26/08/14 di € 500).

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale **(8-sexies bis)**. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

(8-sexies bis). D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181: "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della [legge 3 agosto 2004, n. 206](#)". [GU n. 292 del 16-12-2009](#))

Art. 7. COSIDDETTA CLAUSOLA ORO PENSIONI

[Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004] **(8 sexies ter)**.

L'art. 7 nella precedente versione originaria rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2017 è stato modificato dal 1 gennaio 2018 dal decreto legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge il 15/06/2017 dai sotto riportati commi 4-quater ecc. aggiunti al comma 4, art. 3 del decreto legge citato:

4-quater. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso*

*trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori **(8-septies)**.*

*4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 **(8-septies)**.*

*4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 **(8-septies)**.*

(8-sexies ter) la versione originaria dell'art. 7, riportata tra parentesi quadra e rimasta in vigore fino al 31/12/2017 (cfr. Rel. Tecnica INPS coordinamento generale statistico attuariale del 11/12/19 su A.S. 1586 Em. 41.0.17 Lomuti) modificata dal 1/01/2018 dai commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies aggiunti al comma 4, art. 3, decreto legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge il 15/06/2017 **(8-septies)** i commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies sono stati aggiunti al comma 4, art. 3, decreto legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge il 15/06/2017 che hanno modificato dal 1/01/2018 l'art. 7 a versione originaria dell'ex art. 7 CLAUSOLA ORO. Le modifiche sono state fortemente avversate dalle Associazioni vittime del terrorismo AIVITER e UNIONE FAMILIARI VITTIME PER STRAGI in quanto in pejus rispetto alla versione originaria a sua volta disapplicata dall'origine dall'INPS e altri Enti pensionistici dal 26 agosto 2004 al 31 dicembre 2017 e, in attesa di definitiva verifica sulle modifiche legislative che escluderebbe dal beneficio le pensioni indirette e di reversibilità.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. *Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 **(9)***

(9) Periodo aggiunto dalla lettera c) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244; in aggiunta all'esenzione totale tickets sanitari, in precedenza riconosciuta, l'integrazione prevede anche l'esenzione totale per i farmaci di fascia "C" (come già riconosciuto agli invalidi di guerra).

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, espone le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. *I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento (10).*

(10). Periodo aggiunto dalla lettera d) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza a parere di Aiviter la copertura di legge per i cittadini italiani residenti in Italia e vittime di attentati terroristici all'estero interviene per gli eventi avvenuti nel periodo 1 gennaio 1961 – 31 dicembre 2002. Mentre la copertura di legge interviene per i soli **cittadini italiani**, prescindendo dal requisito della residenza italiana, a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Art. 16. COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, *salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo* (11), valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni (11).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(11) Parole aggiunte dalla lettera e) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

LEGGE DI BILANCIO 2019 le vittime terrorismo escluse dal taglio delle pensioni d'oro

ART. 1

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206

Di seguito alcune delle norme di maggior rilievo operativo connesse alla legge n. 206/2004 con sintesi dei benefici evidenziati in grassetto che non sono state inserite nel precedente testo coordinato della legge n. 206 citata e da considerarsi integrative alla stessa.

P.S. Rinviamo per il testo completo delle leggi di categoria al compendio LEGGI

Legge del 29 novembre 2007, n. 222

Art. 34

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica fino alla fine del comma" sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";
- c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

COMPETENZA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI PER IL PAGAMENTO DEI BENEFICI PENSIONISTICI AI PROPRI ISCRITTI:

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

.....
Legge 23 dicembre 2009. N. 191(Finanziaria 2010) pubblicata su G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009).

Art. 2

OMISSIS

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NEI DIVERSI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI:

26.Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parte in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro prevista, quali parti in causa, dall'articolo 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Art. 1

Casi di elargizione

CRITERI ANCORA ATTUALI PER L'ELARGIZIONE DEI BENEFICI RISARCITORI:

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente *non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa* (1) per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione *fino a lire 150 milioni di lire* (2), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di *lire 1.500.000* per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia già stata richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

- a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
- b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali a cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (2-bis).

(1) la limitazione dei benefici riservata agli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, è stata successivamente eliminata dall'art. 1 comma 1 della L. del 23 novembre 1998, n. 407 che ha soppresso le parole in corsivo e reso destinatari tutti gli invalidi a prescindere della percentuale di in validità quindi dall'1% compreso e oltre.

(2) il precedente tetto del risarcimento massimo era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90 e ulteriormente elevato a € 200.000 (€ 2.000 per punto percentuale di invalidità) dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

(2-bis) i quattro quinti della capacità lavorativa corrisponde all'80%. Di conseguenza ai soggetti con invalidità permanente per terrorismo o criminalità organizzata, a causa della quale sia cessata l'attività lavorativa o del rapporto di impiego (essenzialmente militari) anche prescindendo dalla percentuale di invalidità accertata se minore dell'80%, viene riconosciuto la speciale elargizione nella misura massima di Lit. 150.000.000 (art. 82 comma 4 legge 23 dicembre 2000 n. 388, finanziaria 2001) elevato a € 200.000 dalla legge n. 206/2004.

Art. 2

Aumento della speciale elargizione

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integra, è elevata, per gli eventi successivi all'entrata in vigore della presente, a lire 150 milioni.

OMISSIS

Art. 4

BENEFICI RISARCITORI

Elargizione ai superstiti ⁽¹⁾

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni di operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150.000.000 ⁽²⁾, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

(1) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta. Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(2) risarcimento massimo attualmente previsto in euro 200.000 dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato individuato in Lit. 150 milioni dalla legge n. n. 302/90, mentre la legge n. 466/8 aveva originariamente fissato il risarcimento massimo in Lit. 100 milioni.

Art. 5.

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: c) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; d) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; e) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

La legge 23 novembre 1998, n. 407 con l'art. 1 comma 3 ha sostituito il comma 1 dell'art. 6 come segue:

“1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda”.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, una provvisoria pari al *90 per cento* dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. (1)

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato *limitatamente ad una quota pari al 20 per cento*. (2)

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto già fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

(1) modifica introdotta dalla lettera a) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

(2) parole aggiunte dalla lettera b) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

Art.8

Rivalutazione dei benefici

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9

Applicazione dei benefici di guerra

1. Le disposizioni di leggi vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili *e dei caduti* (2) a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile e di caduto a causa di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate (3) dal prefetto del luogo di residenza secondo modalità stabilite con decreto di Ministro dell'interno.

(2) parole aggiunte dalla lettera a) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407.

(3) parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dalla lettera b) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407

Art. 10

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

OMISSIS

Art.12

Eventi pregressi

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano *alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969*(4).

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. *In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge* (4-bis).

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente introdotto dalla lettera b) comma dell'art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407 come segue:

“3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge”. (v.si art. 2)

(4) parole introdotte dalla lettera a) comma 1 dell'art. 3 legge 23 novembre 1998, n. 407 in sostituzione di precedenti (4-bis) intero periodo soppresso dal comma, art.1 legge 23 novembre 1998, n. 407

Art. 13.

Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili e' richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15

Esenzione dei tickets sanitari. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. (1)

(1) Le precedenti parole “conseguente agli eventi di cui alla presente legge” sono state soppresse dal comma 3 dell'art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 16.

Modalità di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e

modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17

Abrogazione.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

Art. 1

SOPPRESSIONE DEL LIMITE DEL 25% DELLA INVALIDITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI AGLI INVALIDI:

1. All'art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole “non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa” sono soppresse (1). Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999.

BENEFICIO COLLOCAMENTO AGEVOLATO:

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo (1-bis) nonché il coniuge e i figli (2) superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (3). *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni (4), da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico”. (5). Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (6), (7)*

Modifica introdotta in tema di collocamento obbligatorio:

alla legge n. 206/2004 l'art 3 comma 1.ter è aggiunto il seguente periodo

“I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. (5-ter)”

Note

Pertanto il comma 1 dell’art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 a decorrere dal 23 novembre 1998 viene modificato come segue:

“ A chiunque subisca un’invalidità permanente ~~non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa,~~ (per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”

Ne consegue che a seguito della modifica intervenuta all’art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 dall’art. 1 comma 1 della legge n. 407/98 (le parole barrate sono quelle espunte nel testo aggiornato) per cui gli invalidi per atti di terrorismo sono considerati meritevoli di tutela a prescindere da ogni percentuale o grado (in precedenza lo erano solo da ¼ della capacità lavorativa).

(1-bis) con estensione anche alle vittime del dovere e criminalità organizzata ai sensi del comma 5 art. 82 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

(2) per i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa servizio, di guerra o di lavoro nonché per i soggetti invalidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è consentita l’iscrizione negli elenchi del collocamento esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto invalido a titolo principale, qualora lo stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è precisata all’art. 1 comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

(3) rimane ferma e non abrogata, per le vittime del terrorismo e loro familiari, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli e quindi la PROPRIETÀ ASSOLUTA. attuali posizioni economiche da B3 a C2

(5) Periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, art. 2 Legge del 17 agosto 1999, n. 288.

(5-ter) periodo aggiunto dal comma 4-ter, art. 3 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge (cosiddetta Manovrina 2017) il 15/06/2017.

(6) Periodo aggiunto dall’art. 5, comma 7 del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126.

(7) Il quarto periodo del presente comma **“Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68” nota** (6), si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 2 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili, in virtù dell’art.1, L. 11.03.2011, n. 25, (G.U. 25.03.2011, n. 69), con decorrenza dal 09.04.2011.

OMISSIS

3. All’art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposite domande”.

4. All’articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

ART. 2.

BENEFICIO RISARCITORIO: PRIMO ASSEGNO VITALIZIO E DUE ANNUALITÀ:

1. All’art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole “non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa” sono soppresse. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l’anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (7) è concesso, oltre alla elargizione di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di *Lit 500.000 mensili* (8), soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

1-bis. *L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.* (9)

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato (10).

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. **Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.** (11)

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisce tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui titolari dell'assegno di super invalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

(7) parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) l'importo di detto assegno vitalizio mensile a favore delle SOLE vittime del terrorismo e criminalità organizzata, è stato elevato rispetto a quello originario di Lit. 500.000, ad euro 500 mensili dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(9) comma introdotto dal decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 art. 2 comma 1.

ai fini dell'assegno vitalizio la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito, di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Quanto precede secondo le disposizioni di legge indicate. Peraltro si ritiene che, in assenza dei soggetti sopra indicati ed in analogia a quanto previsto

per la speciale elargizione, altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, potrebbero essere: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta (v.si anche interpretazione autentica all'art. 1 comma 2 della legge n. 206/2004 introdotta dall'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152).

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(10) Periodo introdotto dall'art. 10 comma 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato su G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011.

(11) parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera b) legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(12) Parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dall'art. 3 L. 2 aprile 2003, n. 56.

Art. 3 modifiche agli artt. 9, 12 e 15 legge n. 302/90

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: "e dei caduti";

b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate".

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Art. 4 BENEFICIO BORSE DI STUDIO

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata **(12)** per ogni anno di *scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario* **(13)**. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 **(14)**.

(14) L'attuazione di tale beneficio è stata disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 (G.U. n. 126 del 3/06/2009): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa anche alle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.(09G0066)". Tale regolamento ha abrogato il precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 368. Gli importi delle borse annuali di studio sono stati incrementati: per gli studenti delle scuole elementari e medie da Euro 207 nel 1998 agli attuali Euro 400; per gli studenti delle scuole superiori da Euro 516 nel 1998 agli attuali Euro 800; per gli studenti delle università da Euro 2.582 nel 1998 agli attuali 3.000

Art. 5

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969.

Omissis

.....

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) STRALCIO

Art. 82

(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno Bianca". Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi connessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della Difesa è autorizzato fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rdes A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

-RILIQUIDAZIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE NEL VALORE MASSIMO AGLI INVALIDI VITTIME DEL TERRORISMO CON INVALIDITA'NON INFERIORE ALL'80% OVVERO AGLI INVALIDI PER I QUALI L'ATTENTATO ABBA COMPORTATO LA CESSAZIONE DELL' ATTIVITA';

- IMPORTANTE MODIFICA MIGLIORATIVA INTRODOTTA ALL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA SPECIALE ELARGIZIONE:

4. **Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni (1), competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti**

in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

(1) si intende in assenza del “coniuge superstite e figli se a carico”, i familiari in prima opzione ai sensi dell’art. 2, primo comma punto 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 729 (che ha sostituito l’art. 6 della legge 13 agosto 1980. N. 166):

DECORRENZA DAL 1 gennaio 1967 DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI n. 302/90 e n. 407/98

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata, si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: “l’eventuale involontario concorso” sono inserite le seguenti: “, anche di natura colposa,”.

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche” sono inserite le seguenti: “e della criminalità organizzata”;

b) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: “nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo” sono inserite le seguenti: “e della criminalità organizzata”.